



CASA POPOLARE

I REQUISITI ESSENZIALI PER L'ASSEGNAZIONE

Per l'accesso all' Edilizia Residenziale Pubblica ad uso abitativo devono sussistere una serie di **requisiti: soggettivi e reddituali**.

Essi devono sussistere sia per il richiedente, sia per i componenti del suo nucleo familiare.

Requisiti soggettivi

Sono indicati dall'art. 11 della Legge Regionale 6 agosto 1999 n. 12 agg. al 2022 ovvero:

1. I requisiti soggettivi per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa sono i seguenti:

- a) **cittadinanza italiana** o di uno Stato aderente all'Unione europea o di altro Stato non aderente all'Unione europea sempre che, in tale ultimo caso, il cittadino straniero sia titolare di carta di soggiorno o in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale ed eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;
- b) **residenza anagrafica** od attività lavorativa esclusiva o principale nel comune o in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio presso nuovi insediamenti produttivi compresi nel suddetto ambito o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali ultimi è ammessa la partecipazione per un solo comune;
- c) **mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato** alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito territoriale del bando di concorso e nel comune di residenza, qualora diverso da quello in cui si svolge l'attività lavorativa e, comunque, nell'ambito del territorio nazionale, su beni patrimoniali di valore complessivo superiore al limite definito nel regolamento di cui all'articolo 17, comma 1 non comporta decadenza la titolarità del diritto di proprietà di immobili connessi e strumentali all'attività lavorativa, riconducibili a categorie catastali diverse da A e D;
- c bis) la verifica della titolarità del requisito stabilito dalla norma afferente le proprietà immobiliari avviene moltiplicando la rendita catastale di tutte le proprietà per il coefficiente 100;
- d) **assenza di precedente assegnazione in locazione** ovvero in proprietà originaria, immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici e assenza di finanziamento agevolato in qualunque forma concesso dallo Stato o da enti pubblici sempre che l'alloggio non sia utilizzabile o sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno o sia stato espropriato per pubblica utilità;
- e) **reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite** per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa stabilito dalla Regione e vigente al momento della pubblicazione del bando di concorso;
- f) **non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza** in locazione semplice oppure non aver occupato senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato all'assistenza abitativa, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 15, comma 4.



1 bis. In attuazione delle previsioni di cui all'articolo 10, comma 2, lettera r), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio), ai fini del possesso del requisito di cui al comma 1, lettera c), non si considerano i diritti di proprietà o altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli, se quest'ultima è assegnata, in sede di separazione personale o divorzio, al coniuge o comunque non è nella disponibilità del soggetto richiedente.

2. I requisiti previsti dal comma 1 devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere c), d) ed f), anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare alla data di presentazione della domanda al bando di concorso e permanere fino al momento dell'assegnazione ed in costanza di rapporto.

2 bis. La perdita del requisito di cui alla lettera c) del comma 1 da parte di un componente il nucleo familiare, diverso dall'assegnatario, non comporta decadenza se il soggetto interessato, entro sei mesi dalla perdita del requisito, anche successivamente alla comunicazione dell'ente gestore di cui al comma 2 dell'articolo 13, trasferisce la titolarità dei diritti di cui alla lettera c) del comma 1 o fuoriesce dal nucleo familiare assegnatario, trasferendo la propria residenza altrove o alla data della suddetta comunicazione dell'ente gestore non sia più titolare dei diritti medesimi. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche ai procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. Il requisito di cui al comma 1, lettera e) deve permanere alla data dell'assegnazione, con riferimento al limite vigente a tale data. Ai fini dell'assegnazione, fermo restando quanto disposto al comma 2, i requisiti previsti al comma 1 possono essere comprovati da parte del richiedente in sede di eventuale integrazione della domanda di partecipazione al bando di concorso.

4. La Regione, nell'ambito del piano di cui all'articolo 7, comma 2, può stabilire particolari requisiti aggiuntivi per l'assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità in relazione a peculiari esigenze locali segnalate dai comuni.

5. Ai fini del presente articolo si intende per nucleo familiare la famiglia costituita da una persona sola ovvero dai coniugi, dalle parti delle unioni civili o dai conviventi di fatto, ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), dai figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi, dagli affiliati nonché dagli affidati per il periodo effettivo dell'affidamento, con loro conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente duri ininterrottamente da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Sono considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela, purché la convivenza abbia carattere di stabilità, sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia stata instaurata da almeno quattro anni alla data di presentazione della domanda al bando di concorso e dimostrata nelle forme di legge.



6. In deroga alle disposizioni di cui al presente articolo possono partecipare al concorso per l'assegnazione di alloggi, autonomamente rispetto al nucleo familiare di cui fanno parte:

- a) i figli coniugati;
- b) i nubendi che, alla data di pubblicazione del bando di concorso, abbiano effettuato le pubblicazioni del matrimonio e lo contraggano prima dell'assegnazione dell'alloggio;
- c) le persone sole con almeno un figlio a carico.

Requisiti reddituali

Per il biennio luglio 2023 - luglio 2025 Il limite di reddito annuo complessivo del nucleo familiare finalizzati alla formazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa è di **€ 24.135,57**.

Il suddetto limite di reddito è applicato a partire dai bandi emessi e dalle domande pervenute dal 1° agosto 2023 finalizzati alla formazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa

Il reddito si calcola con le modalità indicate dall'art. 21 della Legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni.

Decadenza

Per il biennio luglio 2023 - luglio 2025 Si decade dal beneficio qualora il reddito annuo complessivo del nucleo familiare ammonta conseguentemente ad **€ 33.789,80**, con decorrenza **1° agosto 2023**

(Vedi articolo 50 comma 2bis della L.r. n. 27/2006 e successive modifiche ed integrazioni).

Riferimenti legislativi:

Ai sensi:

- della L. 457/1978, art. 21 (Modalità per la determinazione del reddito) e successive modificazioni e integrazioni;
- della L. Reg. Lazio 6 agosto 1999 n. 12, art. 3, c.1 lett. p); art. 7 c. 1 lett. b); art. 7 c. 4;
- della L. Reg. Lazio 28 dicembre 2006 n. 27, art. 50 c. 2 bis;
- della Determina del Direttore regionale Infrastrutture e Politiche Abitative n. G12871 del 27 settembre 2019, che ha stabilito il limite di reddito annuo complessivo del nucleo familiare per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa, per il biennio luglio 2017-luglio 2019 in € 20.876,99;
- della Determina Dirigenziale Regione Lazio 24 agosto 2021 N. GR4103-6 (*Legge regionale 6 agosto 1999, n. 12, art. 7, comma 4. Limite di reddito per l'accesso ai benefici di edilizia residenziale pubblica nonché per la decadenza dall'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa. Aggiornamento biennale dei limiti di reddito sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Biennio luglio 2021 - luglio 2023*).
- della Determina Dirigenziale Regione Lazio 30 agosto 2023 N. GR11446 (*Legge regionale 6 agosto 1999, n. 12, art. 7, comma 4. Limite di reddito per l'accesso ai benefici di edilizia*



residenziale pubblica nonché per la decadenza dall'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa. Aggiornamento biennale dei limiti di reddito sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Biennio luglio 2021 - luglio 2023).

Scheda aggiornata al 27 09 2023 B.B